

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, natura e sede

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile la Fondazione denominata “ALERAMO “. La Fondazione è una persona giuridica privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

La Fondazione ha sede in Casale Monferrato. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere individuati nel territorio del Comune di Casale Monferrato onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione proprie della Fondazione stessa, di cui all'art. 3.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione ha lo scopo di promuovere l'attrazione di investimenti sull'intero territorio comunale, valorizzando le potenzialità attrattive del Comune di Casale Monferrato ed in generale svolgere tutte le attività necessarie al miglioramento delle condizioni socio-economiche del tessuto cittadino, anche attraverso il sostegno delle imprese esistenti. Lo scopo di promuovere l'attrazione di investimenti potrà estendersi all'intero territorio del Monferrato Casalese.

Articolo 3

Attività istituzionali, connesse ed accessorie

La Fondazione, al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 2, può svolgere le seguenti attività :

a) l'attivazione di iniziative utili all'individuazione di investitori e partner pubblici e/o privati interessati

all'attuazione di investimenti sul territorio comunale ed eventualmente Monferrino;

- b) lo sviluppo di ogni possibile attività e/o iniziativa finalizzata al rilancio delle aree sottoutilizzate del territorio comunale, in sinergia e coordinamento con l'Amministrazione Comunale;
- c) la collaborazione con Enti pubblici e/o privati che impattano sullo sviluppo economico del territorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di cui sopra possono essere:
- di promozione e sponsorizzazione del brand "Casale Monferrato o solamente Monferrato";
 - attività o servizi, anche di carattere complementare od accessorio, funzionale a quanto sopra; eseguire attività di individuazione e censimento delle aree e/o degli immobili all'uopo occorrenti, predisporre studi di fattibilità, progetti e piani relativi, al fine di favorire insediamenti industriali ovvero potrà predisporre o eventualmente realizzare progetti di riqualificazione di aree e beni immobili di proprietà del Comune di Casale Monferrato e/o siti sul territorio del Comune medesimo;
 - Supporto agli investitori nella fase di insediamento di attività produttive/commerciali, nonché nella fase di post-insediamento (after care);
 - di promozione dello sviluppo dei servizi al cittadino ed alle imprese

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro, nei limiti delle spese autorizzate nel bilancio annuale:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di contratti di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
4. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
5. stipulare eventuali contratti per l'affidamento a terzi di parte di attività volte al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

6. favorire e/o promuovere attività di formazione sui temi inerenti il suo scopo;
7. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale (con obbligo in tal caso di adozione di una contabilità separata), anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- 8.

Articolo 4

Vigilanza

L'ambito territoriale di operatività dell'Ente ha carattere intra -regionale e pertanto la Regione Piemonte vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della normativa speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il Patrimonio o Fondo di dotazione della Fondazione è costituito :

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito da conferimenti in denaro effettuati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dal socio Fondatore Promotore per complessivi € 50.000,00, di cui € 30.000,00 indisponibili ed € 20.000,00 destinati al fondo di gestione,
- b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuati dal Fondatore Promotore o da altri Partecipanti, nonché da ogni altro bene immobile che venisse acquistato senza diversa espressa destinazione.
- c) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del proprio Statuto;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il Patrimonio;
- e) dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- f) da eventuali contributi pubblici e privati attribuiti al fondo di dotazione.

Articolo 6

Fondo di gestione

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'Art. 5 del presente Statuto;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti e dei soggetti terzi;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Collegio dei Fondatori approva il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione dei Bilanci, costituito dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Il Bilancio preventivo e consuntivo dovranno essere accompagnati rispettivamente dalla Relazione programmatica sull'attività da svolgere nell'anno e dalla Relazione sull'andamento della gestione nonché dalla Nota Integrativa.

Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono altresì accompagnati dalle rispettive Relazioni del Revisore Unico dei conti.

Il Bilancio consuntivo di esercizio approvato dal Collegio dei Fondatori dovrà essere sottoposto entro 30 giorni all'Assemblea dei Partecipanti per una sua valutazione.

I Bilanci e le predette Relazioni accompagnatorie dovranno essere pubblicati sul sito internet della Fondazione e sul sito internet istituzionale del Fondatore Promotore. I documenti di bilancio saranno depositati nei modi di legge.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

Sono membri della fondazione:

- il Fondatore Promotore
- i Partecipanti.

Articolo 9

Fondatore Promotore

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Possono divenire Fondatori promotori, nominati tali in un momento successivo alla costituzione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Collegio dei Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione.

Articolo 10

Partecipanti

Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti anche aventi sede fuori dal territorio nazionale, che, perseguendo istituzionalmente le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal regolamento della Fondazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Partecipante, che viene riconosciuta dall'Assemblea dei partecipanti su istanza dell'aspirante, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 11

Fondatore Promotore e Partecipanti

I Fondatori Promotori, eventuali Fondatori Promotori successivi e i Partecipanti contribuiscono al

perseguimento dei fini istituzionali mediante l'erogazione di contributi e/o risorse umane necessarie per il perseguimento dei fini medesimi.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Fondatore Promotore non può essere in alcun caso escluso dalla Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto tra cui in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previsti dal regolamento della Fondazione;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione.

I Partecipanti possono, con un preavviso di almeno sei mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Fondatori ;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Revisore Unico dei Conti;

La nomina dei componenti degli organi collegiali sarà ispirata a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei nominati.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, compreso il Presidente. La maggioranza dei membri del Consiglio sono designati tra esperti di

elevata professionalità, compreso il Presidente, dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori e i rimanenti, tra cui il Vice Presidente, dall'Assemblea dei partecipanti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. In ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di Consigliere, il Collegio dei Fondatori o l'Assemblea dei partecipanti deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio.

Il Consiglio d'Amministrazione sovrintende alle funzioni organizzative, gestionali, amministrative, giuridiche, di sviluppo delle attività e di relazioni esterne e istituzionali della Fondazione stessa;

In particolare provvede a:

1. predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione Collegio dei Fondatori
2. approvare i regolamenti della Fondazione;
3. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
4. delegare specifici compiti ai Consiglieri;
5. nominare, ove necessario, un Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione;
6. svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia dell'operare il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, esclusivamente a tempo e solo in ordine agli aspetti organizzativi, al Presidente e/o al Direttore.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

Ai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione spettano i rimborsi spese di volta in volta autorizzati dal Presidente e debitamente documentati.

Fatto salvo il divieto di cui all'art. 6 comma 2 del D.l. n. 78/2010, gli incarichi nel Consiglio di Amministrazione sono a titolo onorario.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' nominato dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Vice Presidente designato dall'Assemblea dei Partecipanti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria nomina.

Articolo 16

Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è costituito da tutti i Fondatori Promotori come individuati all'art. 9.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione e svolge funzioni di indirizzo e controllo sull'attività della Fondazione.

Sono di esclusiva competenza del Collegio:

1. nominare e revocare i componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dal

precedente art. 14;

2. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
3. stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto
4. determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 9 e 10 possono divenire Fondatori successivi e Partecipanti.
5. Deliberare, a maggioranza assoluta, la nomina a Fondatori Promotori successivi alla costituzione della Fondazione.
6. deliberare la partecipazione a associazioni, fondazioni enti ed istituzioni pubbliche e private;
7. deliberare con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti le modifiche statutarie e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza sulle Fondazioni di ambito regionale;
8. deliberare con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 17

Assemblea dei partecipanti

L'Assemblea dei partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti della Fondazione. Si riunisce, per lo meno una volta l'anno, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei soci aderenti.

L'Assemblea rappresenta momento di sintesi, analisi e confronto di tutte le componenti della Fondazione. L'Assemblea può formulare proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione sull'attività, obiettivi e programmi della Fondazione.

E' di competenza dell'Assemblea dei partecipanti la nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dal precedente art. 14.

Articolo 18

Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina di un Direttore stabilendo la qualifica dell'incarico, la durata e il relativo compenso.

L'incarico di Direttore è conferito, a seguito di apposita procedura, a soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali.

Tale incarico può essere conferito a soggetti esterni o a personale distaccato ai sensi del successivo art.19 .

Spetta al Direttore la responsabilità gestionale della Fondazione e dei relativi risultati, la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresa l'adozione di tutti quegli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

In particolare spetta al Direttore:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio di previsione e annuale;
- d) dirigere l'eventuale personale della Fondazione, assegnandone i compiti specifici, determinarne gli orari di lavoro, adottando direttamente misure disciplinari fino alla censura e formulando proposte nei casi di fatti di maggiore gravità;
- e) adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza dell'attività svolta;
- g) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione ;

Articolo 19

Comitato Tecnico

La Fondazione si può avvalere per il perseguimento delle proprie attività di un Comitato Tecnico, i cui membri sono scelti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico resta in carica per la durata prevista nella deliberazione di nomina e gli incarichi all'interno del medesimo sono a titolo onorario. I componenti del Comitato Tecnico non possono ricoprire cariche elettive o di rappresentanza presso il Comune di Casale Monferrato, altri enti pubblici o istituzioni, società, consorzi, aziende, tutte partecipati/e in qualunque modo dal Comune e vengono scelti fra coloro che sono in possesso di qualificata competenza e/o esperienza specifica nel settore di attività della Fondazione. Non possono ricoprire la funzione di componente del Comitato Tecnico coloro che versino nelle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità degli incarichi amministrativi negli enti pubblici previste dalla legislazione vigente.

Il Comitato Tecnico svolge attività di supporto agli organi della Fondazione e, in particolare, costituisce l'organo di raccordo tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'ambito dei servizi e delle attività prestate dalla Fondazione ai sensi del presente statuto.

Articolo 20

Il revisore unico dei conti

Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati, tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili, dal Collegio dei Fondatori che ne fissa anche il compenso. Il revisore unico dei conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione e/o allegate ai documenti di bilancio preventivo e consuntivo, ed effettua verifiche di cassa. Il revisore unico dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione; resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

Articolo 21

Estinzione, scioglimento, liquidazione

Il Collegio dei Fondatori, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità di vigilanza di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, al Comune di Casale Monferrato, in quanto Ente pubblico ed in particolare Ente locale competente sul territorio, che dovrà a sua volta destinare tali beni al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita;

il Consiglio di Amministrazione potrà nominare contestualmente, se lo riterrà necessario, il liquidatore del patrimonio della Fondazione. I beni affidati o concessi in uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di

Legge vigenti in materia.

Articolo 23

Norma transitoria

Il primo Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Casale Monferrato o suo delegato. Il primo Presidente provvederà senza ritardo a convocare il Collegio dei Fondatori per consentire a questo di provvedere alla nomina del Presidente della Fondazione e dei membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza.

Il primo di Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori e resterà in carica fino alla regolare costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti.